

L. 4-8-1990 n. 236

Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 1990, n. 189.

Epigrafe

1. Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

2. Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37.

3. Pensioni di inabilità e indiretta.

4. Agevolazioni per i nuovi diplomati.

5. Riduzione delle sanzioni.

6. Restituzione dei contributi.

7. Riscatto.

8. Disposizioni transitorie.

L. 4 agosto 1990, n. 236 [\(1\)](#).

Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 1990, n. 189.

1. Modifiche alla [legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) .

1. ... [\(2\)](#).

2. ... [\(3\)](#).

3. ... [\(4\)](#).

4. ... [\(5\)](#).

5. ... [\(6\)](#).

6. ... [\(7\)](#).

7. ... [\(8\)](#).

8. ... [\(9\)](#).

9. ... [\(10\)](#).

10. ... [\(11\)](#).

11. Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dall'*articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773*, come modificato dalla presente legge.

12. ... [\(12\)](#).

13. ... [\(13\)](#).

14. ... [\(14\)](#).

15. ... [\(15\)](#).

[\(2\)](#) Sostituisce i commi 1 e 2 dell'*art. 2, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(3\)](#) Sostituisce il comma 6 dell'*art. 2, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(4\)](#) Sostituisce il comma 8 dell'*art. 2, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(5\)](#) Sopprime il comma 9, dell'*art. 2, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(6\)](#) Aggiunge un comma all'*art. 2, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(7\)](#) Sostituisce il comma 3 dell'*art. 3, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(8\)](#) Aggiunge due commi all'*art. 4, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(9\)](#) Sostituisce l'*art. 7, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(10\)](#) Modifica il comma 1 e 3 dell'*art. 13, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(11\)](#) Aggiunge un comma all'*art. 13, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(12\)](#) Sostituisce il comma 2 dell'*art. 16, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(13\)](#) Sostituisce il comma 13 dell'*art. 17, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(14\)](#) Sostituisce l'*art. 22, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

[\(15\)](#) Sostituisce l'*art. 25, L. 20 ottobre 1982, n. 773*.

2. Modifiche alla [legge 4 febbraio 1967, n. 37](#) .

1. ... [\(16\)](#).

2. ... [\(17\)](#).

3. ... [\(18\)](#).

4. ... [\(19\)](#).

5. ... [\(20\)](#).

[\(16\)](#) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'[art. 3, L. 4 febbraio 1967, n. 37](#).

[\(17\)](#) Sostituisce il comma 2 dell'[art. 5, L. 4 febbraio 1967, n. 37](#).

[\(18\)](#) Sostituisce il n. 1) del comma 3 dell'[art. 5, L. 4 febbraio 1967, n. 37](#).

[\(19\)](#) Sostituisce il comma 9 dell'[art. 5, L. 4 febbraio 1967, n. 37](#).

[\(20\)](#) Aggiunge due commi all'[art. 5, L. 4 febbraio 1967, n. 37](#).

3. Pensioni di inabilità e indiretta.

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reinscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, primo comma, lettera *b*), della [legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) , la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla [legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) .

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della [legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) .

4. Agevolazioni per i nuovi diplomati.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'[articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#), non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

5. Riduzione delle sanzioni.

1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'[articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#), e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'[articolo 17, quarto comma, della citata legge n. 773 del 1982](#), sono ridotte alla metà.

2. Le sanzioni previste dall'[articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#), possono essere ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilità o impedimento derivante da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di cui al comma 2, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonché in relazione alla entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

4. Le sanzioni di cui all'[articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#), relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reinscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con gli interessi del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'[articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#).

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

6. Restituzione dei contributi.

1. Coloro che prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età cessano dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a),

e secondo comma, della [legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) , delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'[articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) , e dell'articolo 7 della presente legge, nonché dell'indennità *una tantum* prevista dall'[articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#) , esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

2. Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

3. In caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età l'interessato potrà richiedere alla Cassa la restituzione dei contributi di cui al comma 1, oppure la corresponsione di un vitalizio calcolato in conformità all'[articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) , come modificato dall'articolo 1, comma 5, della presente legge.

4. Sono abrogati l'[articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#) e l'[articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) .

5. La Cassa provvede a corrispondere l'indennità *una tantum* e a restituire i contributi secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatta regolare domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge.

7. Riscatto.

1. La facoltà di riscatto prevista dall'[articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) , può essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Fermi restando la validità, l'importo e le modalità previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata [legge n. 773 del 1982](#) , il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

8. Disposizioni transitorie.

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in vigore della [legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) , che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge stessa, come

sostituito dall'articolo 1, comma 1, primo capoverso, della presente legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo della [legge 8 agosto 1977, n. 583](#) , allorché conseguono i requisiti fissati dall'[articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37](#) .

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai cinquantacinque anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'[articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583](#) , se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilità o indiretta fissati dalla [legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) , come modificata dalla presente legge.

3. Alle pensioni iniziali come determinate ai commi 1 e 2, si applicano le riduzioni richiamate dall'[articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) , nonché, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'[articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) .

5. Le norme previste dal presente articolo e quelle stabilite dall'articolo 1, comma 5, si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della [legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) . In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le norme di cui all'[articolo 22, commi 1 e 2, della legge 20 ottobre 1982, n. 773](#) , nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 14, della presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di riscatto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6.